



COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38030 ALTAVALLE (TN)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02401930223
Tel. 0461-683029 fax 0461-680605

Sito Internet: www.comune.altavalle.it
PEC: comune@pec.comune.altavalle.it
e-mail protocollo@comune.altavalle.it

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 71 del 18/04/2016

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. DI MQ. 25 DELLA P. ED. 637 IN C.C. GRUMES LOC. "ALLE BURE" PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER TELECOMUNICAZIONI. SCIoglimento PRECEDENTE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'EX COMUNE DI GRUMES

Il giorno DICIOOTTO del mese di APRILE dell'anno DUEMILASEDICI, alle ore 10:00 nella sede municipale, il Commissario Straordinario dott. Giuliano Sighel

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Piffer Alberta.

Decreto n. 71 di data 18 aprile 2016.

OGGETTO: Concessione alla società Vodafone Italia S.p.A. di mq. 25 della p. ed. 637 in C.C. Grumes loc. "Alle Bure" per la gestione di un impianto per telecomunicazioni. Scioglimento precedente contratto di locazione dell'ex Comune di Grumes.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del nuovo "Comune di ALTAVALLE";

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015, prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Altavalle;

Premesso e rilevato che:

- con deliberazione della Giunta comunale di Grumes n. 88 di data 14 ottobre 2003 il Comune di Grumes decideva di autorizzare la ditta Vodafone Omnitel N.V. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa a Ivrea (TO) ad installare, per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile GSM, una propria stazione radio base GSM sulla p. fond. 2003 e sulla p. ed. 637 in C.C. Grumes di proprietà comunale; detta concessione è stata attivata per la durata di nove anni con sottoscrizione di atto pubblico in data 04 novembre 2003, rep. n. 20 del Segretario comunale;
- con deliberazione della Giunta comunale di Grumes n. 71 di data 21 agosto 2012 il Comune di Grumes concedeva nuovamente alla Vodafone Omnitel N.V. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa a Ivrea (TO) mq. 37 della p. fond. 2003 e p. ed. 637 in C.C. Grumes ai fini della regolare gestione dell'impianto per telecomunicazioni, sempre della durata di nove anni con decorrenza dal 01 novembre 2012 e determinando un canone di locazione di Euro 16.000,00.= annue da corrispondersi, per la prima annualità entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e per le annualità successive con rate semestrali anticipate ed inoltre, in caso di recesso prima del 30 ottobre 2016, con l'impegno della ditta Vodafone Omnitel N.V. di versare al Comune di Grumes, quale penale, Euro 5.000,00.= per ogni anno trascorso dalla stipula della convenzione;

Evidenziato che:

- con istanza del settembre 2013 la ditta Vodafone Omnitel N.V. chiedeva al Comune di Grumes di conformarsi alla norma dell'art. 93 del D. Lgs. 259/03 applicando alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione la tassa o il canone previsto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett. e), comma 2, dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, di fatto provvedendo al pagamento dell'importo minimo di Euro 516,46.= come disposto dalla legge, con decorrenza dall'01 novembre 2013;
- il Comune di Grumes, preso atto dell'interessamento e della corrispondenza avuta con il Consorzio dei Comuni Trentini, che interpellava anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, rispondeva che l'applicazione della COSAP non risultava applicabile in quanto l'impianto insiste su un'area appartenente al patrimonio disponibile;

Nei mesi scorsi la società Vodafone Italia S.p.A., tramite il proprio delegato signor Erich Pigatto, ha effettuato con il sottoscritto, presso la sede municipale, apposito incontro a cui è seguita corrispondenza via mail, al fine di definire una proposta che possa conciliare le necessità di entrambe le parti, alla luce anche delle novità introdotte con il Protocollo d'Intesa stipulato tra ANCI ed i principali gestori di telefonia mobile cellulare per la rideterminazione del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile, le quali dopo un tavolo di confronto hanno condiviso un criterio di calcolo improntato alla congruità dell'ammontare dei canoni;

Dato atto che la proposta condivisa dalle parti evidenzia:

- la necessità di spostare gli apparati di telecomunicazione dalla casetta in muratura realizzata sulla p. fond. 2003 in C.C. Grumes alla base della struttura porta antenne esistente sulla p. ed. 637 C.C. Grumes occupando un'area di circa 25 metri quadrati, al fine di ottimizzare gli spazi nonché per migliorare l'accessibilità e la manutenzione agli stessi da parte del personale tecnico incaricato; lo spostamento richiede la sospensione per i metri utilizzati del vincolo di uso civico, che è stato concordato per la durata di anni otto;
- lo scioglimento del vecchio contratto per mutuo consenso delle parti ai sensi dell'art. 1321 del codice civile;
- il riconoscimento del vecchio canone di Euro 16.000,00.= calcolato fino alla decorrenza del nuovo;
- il canone di Euro 8.000,00.= annui oltre ad Euro 1.500,00.= per ogni eventuale sub-concessione dell'impianto di telecomunicazione ad altro operatore;
- la non applicazione della penale di Euro 5.000,00.= per ogni anno trascorso dalla stipula del precedente accordo, in quanto Vodafone Italia S.p.A. è disponibile a continuare il rapporto;

Ritenuto di accogliere la proposta della Vodafone Italia S.p.A. evidenziando altresì la necessità di sospendere il vincolo di uso civico sul terreno ove vengono spostati gli apparati di telecomunicazione;

Dato atto quindi che la p. ed. 637 in C.C. Grumes ed in P.T. 74 è assoggettata al vincolo di uso civico e che ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e dell'art. 18 del D.P.P. 06 aprile 2006 n. 6-59/Leg. il vincolo viene sospeso, limitatamente ai 25 mq., dall'Amministrazione comunale con decorrenza dal 01 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2024 a favore della società Vodafone Italia S.p.A.;

Vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 ed in particolare l'art. 15;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 06 aprile 2006 n. 6-59/Leg.;

Dato atto che non necessita acquisire l'autorizzazione del competente servizio provinciale trattandosi di una sospensione inferiore a nove anni;

Visto lo schema di atto di concessione allegato al presente decreto;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

d e c r e t a

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione del vincolo di uso civico con decorrenza dal 01 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2024 a favore della società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale a Ivrea (TO) su mq. 25 della p. ed. 637 in C.C. Grumes ed in P.T. 74, come individuati nella planimetria allegata (Allegato A));
2. di concedere, per le finalità esposte in premessa, alla Vodafone Omnitel N.V. con sede legale a Ivrea (TO) mq. 25 della p. ed. 637 in C.C. Grumes, così come individuata nella planimetria allegata alla presente;
3. di fissare la durata della concessione di cui al precedente punto 2) in anni 8 (otto) a decorrere dal 01 maggio 2016;
4. di determinare il canone di locazione in Euro 8.000,00.= (ottomila/00) annui da corrisondersi, per la prima annualità alla sottoscrizione del contratto e per le annualità successive in due rate semestrali anticipate; nel caso in cui il concessionario sub conceda l'impianto ad altro operatore il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato e aumentato di Euro 1.500,00.= (millecinquecento/00) per ogni sub concessione;
5. di dare atto che il corrispettivo derivante dalla concessione in uso alla società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale a Ivrea (TO) sarà introitato sul bilancio comunale ed impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6;
6. di approvare lo schema di atto di concessione contenente le modalità e condizioni relative alla locazione in oggetto, da stipularsi a mezzo di atto pubblico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B));
7. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto in oggetto sono a totale carico della parte conduttrice;
8. di dare atto che il sottoscritto Commissario Straordinario del Comune di Altavalle provvederà a sottoscrivere l'atto di concessione in questione, subordinatamente alla verifica della regolarizzazione dei canoni pregressi dovuti da Vodafone Italia S.p.A.;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, stante l'urgenza di dar corso da subito agli adempimenti conseguenti;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Sighel dott. Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piffer dott.ssa Alberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **19/04/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **29/04/2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piffer dott.ssa Alberta

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piffer dott.ssa Alberta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altavalle, li 19/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Piffer dott.ssa Alberta

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI CONCESSIONE

OGGETTO: Concessione alla società “**VODAFONE ITALIA S.p.A.**”

di area per l’installazione e il mantenimento di apparati di telecomunicazione sul terreno di proprietà comunale contraddistinto dalla p. ed. 637 località "Alle Bure" in C.C. di Grumes.

L'anno duemilasedici, addì del mese di alle ore e minuti in Altavalle, nella Residenza Municipale.

Avanti a me Piffer dott.ssa Alberta, Segretario del Comune di Altavalle, autorizzato per legge a ricevere atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

1. SIGHEL GIULIANO, nato a Baselga di Pinè (TN) il 07 settembre 1943, residente a Baselga di Pinè (TN), Via per Trento n. 5, Commissario Straordinario del Comune di Altavalle, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 02401930223, a ciò autorizzato con proprio decreto n. 71 di data 18 aprile 2016;

2. SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.p.A., (già VODAFONE OMNITEL B.V. e VODAFONE OMNITEL N.V.), soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., avente sede legale a Ivrea (TO), via Jervis, n.13, capitale sociale versato €2.305.099.887,30.= (duemiliarditrecentocinquemilioninovanovemilaottocentoottantasette /30), iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n.

93026890017, codice fiscale e partita IVA 08539010010, e qui di seguito indicata come "Società Vodafone Italia S.p.A." o "Concessionario", che interviene nel presente atto a mezzo del Procuratore Speciale Signor: **ANGELO CANTARINI** nato a Rivolta d'Adda (CR) il 29.05.1969, in virtù della procura repertorio n. 26283 raccolta n. 15844 dd. 17/06/2015, per atto del dott. Ciro De Vivo, Notaio in Milano, e registrata all'Ufficio delle Entrate di Milano 4 il 18/06/2015 al n. 24397 Serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede della società.

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono io, Segretario rogante, personalmente certo, mi invitano a far risultare quanto essi vanno qui convenendo e stipulando.

PREMESSO:

- che il Comune di Altavalle ("concedente") è proprietario del terreno sito a Grumes e contraddistinto dalla p. ed. 637 in loc. "Alle Bure" in C.C. di Grumes, avente natura di terre di uso civico;
- che la Società VODAFONE ITALIA S.p.A. è titolare di licenza per la prestazione del servizio pubblico radiomobile e che ai fini della copertura di telefonia mobile sul territorio comunale di Altavalle, è interessata alla utilizzazione di un'area dell'immobile di proprietà del Comune di Altavalle, contraddistinto dalla p. ed. 637 in loc. "Alle Bure" in C.C. Grumes, idoneo all'installazione di apparati di telecomunicazione;
- che il Comune di Grumes aveva precedentemente stipulato il contratto di concessione con la Società VODAFONE OMNITEL

N.V., rep. n. 108 di data 15 novembre 2012, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012 per la durata di anni nove a decorrere dal 01 novembre 2012 per l'installazione di nuovi apparati di telecomunicazione sul sito meglio sopra individuato;

- che la Vodafone Italia S.p.A. ha chiesto nel corso del 2013 al Comune di Grumes di conformarsi alla norma dell'art. 93 del D.Lgs. 259/03, applicando, di conseguenza, alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, di fatto provvedendo al pagamento dell'importo minimo di Euro 516,46.=, come disposto dalla legge, con decorrenza 01/11/2013;
- che l'applicazione della COSAP è risultata non applicabile in quanto l'impianto insiste su un'area appartenente al patrimonio disponibile;
- che sulla porzione di immobile locata la Concessionaria ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto");
- che con la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 è stato istituito il nuovo Comune

di Altavalle mediante la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda; il Comune di Altavalle fino all'elezione dei rispettivi organi comunali è retto dal Commissario Straordinario dott. Giuliano Sighel, nominato dalla Giunta provinciale di Trento in data 30 dicembre 2015 con provvedimento n. S110/15/670027/8.4.3/235-15;

- che il Comune di Altavalle e la società Vodafone Italia S.p.A. hanno accordato lo spostamento degli apparati di telecomunicazione dalla casetta in muratura realizzata sulla p. f. 2003 alla base della struttura porta-antenne esistente realizzata sulla p. ed. 637 in loc. "Alle Bure", per motivi di ottimizzazione degli spazi, nonché per migliorare l'accessibilità e la manutenzione agli stessi da parte del personale tecnico incaricato;
- che la società Vodafone Italia S.p.A. cederà a titolo gratuito la predetta casetta in muratura al Comune di Altavalle con specifico verbale di presa in carico, corredato della documentazione esecutiva e delle certificazioni tecniche, ovvero delle informazioni necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- che, per quanto da realizzarsi per effettuare lo spostamento degli apparati a terra sarà necessario produrre un nuovo progetto da presentarsi agli Enti competenti per l'acquisizione di tutti i permessi necessari, a cura e spese della Concessionaria;
- che il Comune di Altavalle rinuncia, come in precedenza stabilito con il Comune di Grumes, ad incassare la penale di Euro 5.000,00.=

(cinquemila/00) per ogni anno trascorso dalla stipula del contratto di concessione rep. n. 108 di data 15 novembre 2012, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012, in quanto la Concessionaria, con la stipula del presente nuovo atto, manifesta la volontà di continuare il rapporto con il Comune di Altavalle per l'allocazione sulla porzione di p. ed. 637 in loc. "Alle Bure" in C.C. Grumes;

- che le Parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 del Codice Civile ed alla stipulazione di questo nuovo contratto di concessione d'uso integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto rep. n. 108 di data 15 novembre 2012, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012.

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 71 di data 18 aprile 2016 con il quale si autorizza la stipula della presente concessione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Altavalle, come sopra rappresentato, concede al Concessionario, che accetta, lo spazio indicato nelle allegate planimetrie, di seguito indicato "l'immobile", sito in Grumes, catastalmente censito al NCEU di Grumes nella p. ed. 637 (porzione) CC 169 - Foglio mappa n. 6 - Zona Censuaria 3 - Categoria D/6 ed avente natura di terre di uso civico, per complessivi mq. 25

(venticinque) per gli apparati a terra e la struttura porta-antenne, già esistente e di proprietà del Concessionario, per il posizionamento/mantenimento dell'impianto di telecomunicazione, il tutto meglio individuato con il colore rosso nelle planimetrie che, firmate dalle Parti, si allegano alla presente concessione (Allegato sub. A).

L'oggetto della locazione di cui alla presente concessione, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Il documento contrassegnato con la lettera A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione in uso.

Il Comune di Altavalle concede altresì in locazione alla Concessionaria gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Concessionaria alla Concedente in fase di realizzazione e/o adeguamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Concessionaria e la Concedente eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente Concessione.

Il Comune di Altavalle conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario, e che non insistono

sullo stesso diritti terzi, personali o reali, che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessionata.

La Concessionaria dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Concessionaria.

La Concessionaria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Concessionaria come meglio precisato nel successivo art. 4.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione ha una durata di anni 8 (otto) dal 01 maggio 2016 al 30 aprile 2024.

La concessione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente previa determinazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Le parti concordano che il Concessionario possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune a mezzo lettera inviata tramite P.E.C.,

almeno 6 (sei) mesi, naturali e consecutivi, antecedenti la data in cui il recesso avrà esecuzione.

Il Comune si riserva comunque il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto per preminenti motivi di interesse pubblico con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, naturali e consecutivi, inviato al Concessionario con lettera inviata tramite P.E.C.

Gli oneri relativi alla rimozione degli apparati installati e alla rimessione in pristino allo stato antecedente la stipula del contratto rep. n. 108 di data 15 novembre 2012, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012 sono a carico del Concessionario.

Il Comune può chiedere inoltre la restituzione dell'immobile, oltre all'eventuale risarcimento del danno, qualora il Concessionario non adempia gli obblighi di cui al presente contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla diffida ad adempiere inviata con lettera tramite P.E.C.

Gli oneri relativi alla rimozione degli apparati installati e alla rimessione in pristino allo stato antecedente la stipula del contratto rep. n. 108 di data 15 novembre 2012, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012 sono a carico del Concessionario sia nel caso di recesso del concessionario sia nel caso di qualsivoglia altra causa di risoluzione della concessione.

ART. 3 - CANONE

Il nuovo canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 8.000,00 (euro ottomila/00) annui.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà

corrisposto a partire dalla data del 01 maggio 2016, in due rate semestrali anticipate di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00).

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul c/c bancario indicato dalla Concedente con IBAN IT80M0359901800000000137615, intestato al Comune di Altavalle.

Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia dell'area concessa in uso che di quelle aree concesse per la realizzazione delle opere strettamente necessarie ad allacciare l'impianto ai pubblici servizi, anche su parti esterne all'immobile in oggetto, come meglio specificato all'art. 4), purché di proprietà comunale.

A partire dal quinto anno di locazione, il canone annuo sarà aggiornato, previa richiesta da parte della Concedente da inviarsi a mezzo PEC, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativa all'anno precedente.

Nel caso in cui il concessionario sub-conceda l'impianto di telecomunicazione ad altro operatore, come previsto dall'art. 7), il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato e aumentato di Euro 1.500,00.= (millecinquecento/00) per ogni sub-concessione. Tale incremento decorrerà dalla data di autorizzazione di sub-concessione rilasciata dal Comune. Nel caso in cui l'operatore ospitato dovesse recedere, il canone dovrà essere ricalcolato con decurtazione dell'incremento di Euro 1.500,00.= (millecinquecento/00), aggiornato all'indice ISTAT, a decorrere dalla data di comunicazione del recesso inviata al Comune e risultante dal registro di protocollo.

In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro eventuale

corrispettivo, trascorsi 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, di tolleranza, il Comune di Altavalle avrà diritto agli interessi a far data dal giorno della mora, ai sensi degli articoli 1219 e 1224 del Codice Civile.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, soltanto dopo che siano decorsi 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della diffida ad adempiere, qualora il Concessionario non abbia già provveduto al pagamento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE

La porzione di immobile di cui all'art. 1 sarà utilizzata per l'installazione/mantenimento di una stazione radio base per telecomunicazioni, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (di seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni; l'impianto e i relativi accessori saranno concessionati esclusivamente nelle aree indicate nelle allegate planimetrie (Allegato sub A).

Il Comune autorizza il Concessionario alla realizzazione delle opere strettamente necessarie ad allacciare l'impianto ai pubblici servizi, anche su parti esterne all'immobile in oggetto, purché ricadenti su proprietà comunale.

Rimane inteso che il diritto di posizionare le opere strettamente necessarie ad allacciare l'impianto ai pubblici servizi, trova titolo nel

presente contratto di concessione d'uso ed è strettamente correlato alla funzionalità dello stesso.

La Concedente pertanto autorizza sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile concessa e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1 del presente atto.

La Concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Concedente di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto di concessione d'uso ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionaria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto di concessione d'uso la

Concedente concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotta della circostanza che la Concessionaria apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della concessione d'uso e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Concedente farà quanto in suo potere per collaborare con la Concessionaria al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Il Concessionario avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'alloggiamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al

passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e mantenimento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata della concessione.

L'attivazione dell'impianto di cui in oggetto dovrà avvenire in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte. Tale disposizione si applica anche in caso di modifica agli impianti esistenti.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, nonché alla rimessione della porzione di immobile concesso in pristino stato, salva la possibilità per le Parti di concordare che la Concedente trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

ART. 5. - IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile locato.

La Condittrice solleva la Concessionaria da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

**ART. 6. - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI
IMMOBILE**

La Concessionaria già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto di Concessione d'uso richiamato nelle premesse.

La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avranno facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, e impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Locatore e a terzi.

La Concedente si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Altavalle da ogni responsabilità civile per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte dello stesso.

Il Concessionario si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di tutti i danni materiali che involontariamente—possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità, così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa vigente.

Il Concessionario dichiara a tal fine di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” e “All Risks” a garanzia dell'attività aziendale svolta per il tramite anche del presente contratto, come da certificato assicurativo depositato presso gli uffici comunali.

Il Concessionario si impegna a mantenere attive la suddetta polizza o comunque altre di analoga portata, per l'intera durata del presente contratto e per il periodo temporale necessario per la dismissione dell'impianto ed alla rimessione dell'immobile in pristino stato come disposto al precedente art. 4.

ART. 8. - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligata a trasferire il contratto di concessione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Concessionaria avrà facoltà di cedere il presente contratto di concessione d'uso o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Concedente autorizza sin d'ora la cessione del contratto di

concessione d'uso solo nel caso in cui la porzione di immobile concessa venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Concedente l'ha concessa in uso.

Il contratto di concessione d'uso resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

E' riconosciuta al Concessionario la facoltà di sub-concedere la porzione concessionata ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni.

Nel caso di sub-concessione, il canone sarà automaticamente aggiornato, come meglio definito al precedente articolo 3.

ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica alla presente concessione è valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E DOMICILI CONTRATTUALI

Ai fini fiscali si dichiara un valore complessivo dell'atto pari ad 64.000,00.= (Euro sessantaquattromila/00).

Le spese per la registrazione sono a carico del Concessionario mentre l'onere di registrazione sarà a carico del Comune.

Sono a carico del Concessionario anche i diritti di rogito, i bolli ed ogni altra spesa che dal presente contratto possa derivare, così come le spese per la redazione di atti modificativi/aggiuntivi.

A tutti gli effetti del presente atto e di legge il Concessionario elegge domicilio nella sede legale a Ivrea (TO), via Jervis, n.13.

All'atto della stipula del presente contratto di concessione d'uso il Concessionario comunica al Comune precisi riferimenti per tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto (P.E.C., Tel., nominativo Referenti - Responsabili e loro specifici contatti, etc.). Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune, tramite P.E.C., le variazioni dei dati sopra indicati. Inoltre il Concessionario si impegna a trasmettere o a far trasmettere, in concomitanza con la richiesta di sub. concessione, i medesimi riferimenti di cui sopra inerenti il sub. concessionario e a far comunicare, tramite P.E.C., le variazioni degli stessi.

ART. 11. - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle

seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Condittrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente Contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12. - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le Parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

ART. 13. - ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le Parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 15 novembre 2012 rep. n. 108, registrato a Trento al n. 370, Serie 69-I in data 23 novembre 2012, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

**ART. 14 - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 C. 1 BIS
DELLA L. 27 FEBBRAIO 1985 N. 52 E S.M.**

Ai sensi dell'art. 29 c. 1 bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m., il Comune di Altavalle come sopra rappresentato dichiara, e la Società VODAFONE ITALIA S.p.A. come sopra rappresentata, prende atto, che la realtà oggetto del presente contratto risulta così censita:

- p. ed. 637 (porzione) CC 169 - Foglio mappa 6 - Zona Censuaria 3 - Categoria D/6 - loc. "Alle Bure" in C.C. Grumes ed avente natura di terre di uso civico.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 17 - DICHIARAZIONI ED INFORMATIVA

Il Signor Angelo Cantarini, come sopra rappresentato, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Signor Angelo Cantarini, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che nei suoi confronti e nei confronti della Società da lui rappresentata non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

E richiesto io Segretario ricevo quest'atto che, previa lettura alle parti contraenti che lo riconoscono in tutto e per tutto conforme alla volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati, viene in mia presenza firmato con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione digitale*), in segno di accettazione e conferma insieme a me Segretario rogante.

Il presente atto è stato scritto da me Segretario comunale per n. ventuno fogli completi e parte del ventiduesimo fino qui, oltre all' allegato sub A).

COMUNE DI ALTAVALLE

Il Commissario Straordinario

- dott. Giuliano Sighel -

IL CONCESSIONARIO

VODAFONE ITALIA S.p.A.

Il Procuratore Speciale

- Angelo Cantarini -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Piffer dott.ssa Alberta -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Piffer Dott.ssa Alberta

PLANIMETRIA - SCALA 1:500

